

Le reazioni dei professionisti alla volontà di anticipare l'entrata in vigore dello strumento

E-fattura con semplificazioni

Più gradualità nell'applicazione dell'adempimento

DI CRISTINA BARTELLI

Sulla fatturazione elettronica accelerare, ma con prudenza, altrimenti si rischia di sbattere. E questo, in sintesi, il pensiero dei rappresentanti degli ordini professionali dopo che Carla Ruocco, capogruppo del Movimento cinque stelle della camera, ha anticipato a *ItaliaOggi* (si veda *ItaliaOggi* del 7/6/18) le linee fiscali dei primi provvedimenti del governo.

Una su tutte, l'anticipo dell'entrata in vigore della fatturazione elettronica abbandonando anzitempo lo spesometro, a fronte però di una revisione delle regole della stessa e-fattura.

Per Maurizio Postal, consigliere nazionale codelegato alla fiscalità, «l'entrata in vigore della fatturazione elettronica con una sorta di doppio binario, coesistendo vecchio e nuovo meccanismo. L'abbiamo chiesto come consiglio nazionale. Più nello specifico, si potrebbero ipotizzare sei mesi di coesistenza dei due sistemi. Esiste un emendamento che era stato presentato al dl Alitalia e si potrebbe ripartire da quello. Per quello che riguarda la Mini Irap», aggiunge Postal, per cui Ruocco ha parlato di un chiaro regime di esenzione che faccia cessare la confusione postal concordata nel «chiudere dopo 20 anni quale sia il limite dell'autonoma organizzazione è una cosa positiva e chiediamo allo stesso tempo anche la semplificazione del calcolo delle detrazioni Irap sul lavoro dipendente».

«I consulenti del lavoro sono da sempre favorevoli allo sviluppo tecnologico e allo snellimento delle procedure», ha dichiarato Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale dell'ordine, «ma la semplificazione, per poter essere a vantaggio non solo dell'amministrazione finanziaria, deve essere condivisa e passare da un'adesione spontanea dei contribuenti». Questo secondo la presidente può avvenire introducendo nell'ordinamento tributario dei meccanismi incentivanti tali da rendere la fatturazione elettronica più vantaggiosa per tutti.

«Le imprese devono avere il tempo di prepararsi a questo adempimento e, contemporaneamente, anche l'amministrazione deve adeguare i propri sistemi a un'efficiente ricezione e gestione delle informazioni», e propone, «si potrebbe introdurre un sistema premiale, e non obbligatorio, per chi si adegua subito alla fatturazione elettronica oppure eliminare le sanzioni per un periodo transitorio per non penalizzare chi vive nei terri-



Da ItaliaOggi del 5 maggio 2018

tori non ancora coperti da internet».

Gradualità e tempi non frenetici nell'azione fiscale è la richiesta di Marco Cuchel, presidente Anc: «Accelerare ma sempreché sia sostenibile. Va bene l'entrata in vigore obbligatoria per i grandi soggetti e mantenere la facoltatività per i piccoli. Quello che speriamo è una gradualità del riordino fiscale. Al sistema fiscale si deve rimettere mano ma interpellando anche i dottori commercialisti e una volta fatto il riordino dovremo avere la garanzia di non toccare le norme per tre, cinque anni per la certezza del diritto».

Sulla fuga in avanti frena anche Anna Maria Nucera,

Adc: «La fatturazione elettronica è un meccanismo farraginoso, con questa non si ottiene il controllo della spesa, perché la fatturazione elettronica è troppo articolata. Ci sono già gli strumenti di controllo della spesa e vanno attuati, ma ancora non ci attendiamo che prenda forma nel disegno di legge e ne riparleremo».

Infine con una lettera inviata a componenti del governo e a parlamentari, il presidente dell'Istituto nazionale tributaristi (Int), Riccardo Alemanno, ha evidenziato le problematiche connesse all'obbligo della fatturazione elettronica chiedendo una semplificazione dello strumento prima dell'entrata in vigore.

OK A SIGLARE LA CARTELLA

Funzionario con firma

Il funzionario dell'agente di riscossione può firmare la citazione per il pignoramento al posto dell'avvocato. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 14741 del 7 giugno 2018, ha accolto il ricorso di Equitalia.

La vicenda riguarda un pignoramento relativo al debito Inps. L'esattore aveva dato il via libera alla citazione con la sola firma del funzionario.

Il contribuente aveva chiesto e ottenuto dal tribunale la nullità dell'atto.

Ora la Suprema corte ha ribaltato il verdetto.

Sul punto gli Ermellini hanno infatti affermato che in ogni caso la questione da deliberare era la validità o meno della citazione per pignoramento presso terzi ex art. 543, cod. proc. civ., sottoscritta (pacificamente) da funzionario delegato dall'agente di riscossione, e non da difensore abilitato e munito di procura. Sul punto la conclusione del Collegio di legittimità è stata positiva, motivo per cui è stato accolto il ricorso del fisco. Infatti l'art. 41, comma 1 e comma 2 lettera c), del dlgs n. 112 del 1999, stabilisce che l'agente della riscossione può essere rappresentato dai dipendenti delegati che possono stare in giudizio personalmente, salvo che non debba procedersi all'istruzione della causa, nei procedimenti relativi alla citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, del codice di procedura civile. Ora la vicenda verrà definitivamente chiusa dal

tribunale di Latina al quale i Supremi giudici hanno rinviato le carte per la decisione definitiva.

Debora Alberici

© Riproduzione riservata



La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

CON LA RISOLUZIONE 43/18, ISTITUTO CODICE TRIBUTO

Una mini voluntary senza Ivie

La mini voluntary esclude l'Ivie dalla sanatoria e, più in generale, le attività patrimoniali detenute all'estero dai soggetti che hanno violato le disposizioni in materia di monitoraggio fiscale. Condizione essenziale per l'accesso, con istanza da presentare entro il prossimo 31 luglio, è che le attività finanziarie oggetto di sanatoria derivino da redditi di lavoro dipendente o autonomo ovvero che si tratti del provento conseguito dalla cessione di un immobile. Il pagamento della somma forfettariamente determinata del 3% sulla giacenza al 31 dicembre 2016, copre, in una unica soluzione, le imposte sui redditi, l'Ivafe e le sanzioni previste in materia di monitoraggio fiscale. Sono queste le indicazioni che emergono dalla lettura del provvedimento dell'Agenzia delle entrate nonché dalle istruzioni al modello che deve essere presentato per accedere alla cosiddetta mini voluntary disclosure. E ieri l'Agenzia delle entrate ha diramato con la risoluzione 43/18 il codice tributo «8080» per il pagamento del dovuto.

Posto che l'accesso alla nuova sanatoria è consentito, unicamente, nel momento in cui i soggetti interessati non abbiano precedentemente sanato la loro posizione mediante le due edizioni della voluntary disclosure, la norma disciplina delle precise limitazioni. In primo luogo, le due categorie soggettive ammesse sono: soggetti che hanno riacquisito la residenza fiscale in Italia ripristinando, di fatto, l'obbligo di compilazione del quadro RW nel momento in cui non hanno più svolto la loro attività lavorativa

all'estero; residenti che hanno prestato la loro attività lavorativa in stati o territori limitrofi all'Italia. Si tratta, nella maggior parte dei casi, dei cosiddetti lavoratori frontalieri. Fermo restando che va ricordato come il decreto legge n. 78/10 aveva espressamente esonerato dagli adempimenti legati al quadro RW tutti i lavoratori che prestavano, appunto, la loro attività lavorativa in uno stato o territorio limitrofo all'Italia pur non rientrando nella categoria dei frontalieri e, comunque, limitatamente a tutte le attività nello stato o territorio ove la prestazione veniva svolta.

Da un punto di vista oggettivo, le condizioni previste dalla legge sono: quella legata alla tipologia di attività non dichiarata nel quadro RW che deve essere una attività finanziaria; che le somme depositate derivino, in fatto, dall'aver prodotto un reddito di lavoro dipendente ovvero autonomo.

La norma, peraltro, al comma 2, prevede l'applicabilità della sanatoria anche in relazione alle somme ed alle attività derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti nello Stato o territorio di prestazione della attività lavorativa in via continuativa. Sul tema degli immobili e sull'ambito di applicazione della sanatoria, la relazione di accompagnamento alla norma introduttiva della sanatoria stessa faceva espresso riferimento all'Ivie e, da questo passaggio, derivava dunque il dubbio sulla ricomprendimento degli immobili nella mini voluntary disclosure. Ciò in quanto, con particolare riferimento ai lavoratori all'estero, l'eso-

nero dalla compilazione del quadro RW riguardava tutti gli asset detenuti nello stato estero (limitrofo) ma non esonerava dal pagamento dell'Ivie. Sul punto, le istruzioni al modello di sanatoria precisano che rientrano nell'ambito di applicazione della mini voluntary disclosure, esclusivamente in termini di attività finanziarie, anche le attività e le somme ottenute in relazione alla cessione di immobili detenuti nello Stato ove veniva svolta l'attività lavorativa a condizione, appunto, che si siano generate attività finanziarie detenute nel medesimo stato e che le stesse non siano state dichiarate ai fini del monitoraggio. Quindi, per esemplificare il caso di un lavoratore estero per il quale l'immobile detenuto nello stato di svolgimento dell'attività non era da considerarsi abitazione principale, l'accesso alla sanatoria coprirà gli inadempimenti ai fini del monitoraggio ed ai fini Ivafe (dal periodo di imposta in cui, evidentemente, doveva intendersi ripristinato l'obbligo di compilazione del quadro RW ma non quelli commessi ai fini Ivie. In relazione all'onere da sostenere per la sanatoria, le istruzioni precisano che il 3% a titolo di imposta, sanzioni ed interesse è da determinarsi, unicamente, sul valore della giacenza al 31 dicembre 2016. Laddove alla predetta data non vi siano giacenze, si assumerà come riferimento il 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente

di Duilio Liburdi e Massimiliano Sironi

© Riproduzione riservata